

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, denominata

TERRACINA NETWORK TRAILS Associazione Sportiva Dilettantistica, sigla T.N.T. A.S.D.

Art. 2 - Oggetto Sociale e scopo

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica TERRACINA NETWORK TRAILS è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività.

2. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

3. L'Associazione ha per oggetto l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive in genere, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e, in particolare, del ciclismo, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva.

4. L'Associazione si propone la promozione e la diffusione della pratica del ciclismo e/o delle discipline sportive di cui al comma precedente, attraverso l'organizzazione, in proprio o attraverso il proprio Ente di Promozione Sportiva, di attività sportiva e di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport e delle discipline sportive indicate nel citato comma 3.

5. In particolare, l'Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:

- a) lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche nell'ambito istituzionale del proprio EPS, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. ed indicate al comma 3,
- b) la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dal proprio EPS;
- c) l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci, tesserati e partecipanti, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento negli sport e nelle discipline sportive dall'Associazione promosse, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

7. Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive;
- b) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale;
- c) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale.

8. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative

delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

9. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

Art. 3 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in TERRACINA, Via DUE PINI NR.48 P.2.
2. E' facoltà dell'Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di TERRACINA, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

Art.4 - Durata

1 – La durata dell'associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.5 - Soci e relativi diritti e doveri

1 - I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. La qualità di associato è acquisita anche in assenza di domanda scritta e della conseguente delibera del Consiglio Direttivo, qualora sussista il pagamento della quota sociale non respinto dall'associazione.

3 - Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

4 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5 - Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e non di voto nelle assemblee.

6 - L'ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio.

7 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche.

Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.

8 - Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E' esclusa la rivalutabilità della quota.

9 – I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) radiazione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.6 – Organi Associativi

1 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

Art.7 - Assemblea

1 - L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

2 - La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.

3 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.

4 - Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci.

5 - Possono partecipare all'Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

6 - L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.

7 - L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento - liquidazione dell'Associazione.

8 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti.

9 - Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art.8 - Presidente

1 - Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica quattro anni e può essere rieletto indefinitamente.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.

3 - Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.

Art.9 – Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per 4 anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente.

3 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

5 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.

6 - Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione, ed in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci.

7 - I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.

8 - Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.

9 - Se durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l'Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

10 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.10 – Patrimonio e risorse finanziarie dell'associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni;
- di eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- di erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

Art.11 – Esercizio Sociale

1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2 - E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l'Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art.12 – Scioglimento e liquidazione

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall'Ente al quale l'Associazione è affiliata.

3 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.13 – Clausola compromissoria

1 - Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente al quale l'Associazione è affiliata.

Terminata la lettura, il Presidente sottopone a voto la sua adozione. I presenti approvano all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova. Per completezza, si dà atto che le cariche sociali già operative sono:

Presidente CAMPAGNA PATRIZIA

Vice Presidente ROSSI GIANLUCA

Consigliere/Tesoriere TOMASSI LUCIO

Alle ore 8:27, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Terracina, li 28/12/2018

Firme

.....

.....

.....